

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4564 del 20/08/2026
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. n.13/2015. Ditta: PETROLTECNICA S.P.A. con Sede legale in Comune di CORIANO (RN). RINNOVO dell'Autorizzazione Unica finalizzata alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT009 per il recupero (R12-R5) e lo smaltimento (D14-D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4768 del 20/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno venti AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. n.13/2015. Ditta: PETROLTECNICA S.P.A. con Sede legale in Comune di CORIANO (RN). RINNOVO dell'Autorizzazione Unica finalizzata alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT009 per il recupero (R12-R5) e lo smaltimento (D14-D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, cc 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - in particolare la Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56*, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;

- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le Autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

VISTI inoltre:

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la Legge. n.447 del 26.10.1995 in materia di impatto acustico;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13.10.2003, n.1991*, recante direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n.1* recante riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lett g) del D.Lgs. n.152/2006, per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
- il *Decreto Ministeriale* del 28.06.2024, n.127 che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- il *Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998*, che individua la norma tecnica di riferimento

- relativamente ai criteri per la determinazione del test di cessione;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022 n.156* che individua le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
 - la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”; il Decreto del Ministero dell'Interno del. 26.07.2022 in materia di prevenzione incendi;
 - la L.R. Emilia-Romagna n.4 del 20.04.2018, *Disciplina della Valutazione dell’impatto ambientale dei progetti*;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.151 del 04.12.2025 avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n. 31 del 19.01.2026;
- la D.D.G. n.7 del 28.01.2026, avente ad oggetto sia la revisione dell’Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l’approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- Determinazione dirigenziale n.130 del 25.02.2026 di Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est;
- la D.D.G di ARPAE n.71 del 29.05.2026, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini nei confronti della Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi.
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all’istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l’incarico di funzione denominato “Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN” all’Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che:

- la ditta PETROLTECNICA S.P.A., con sede legale in Comune di Coriano (RN), via Rovereta n.32, risulta titolare di Autorizzazione rilasciata ex art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3451 del 21.09.2016 e s.m.i., avente scadenza al 21.09.2026, per la

gestione dell'IMPIANTO MOBILE denominato MOBPTT009, finalizzato al recupero (R12/R5) e allo smaltimento (D14/D13/D9), mediante vagliatura, triturazione a secco e desorbimento termico, di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi;

- la suddetta Autorizzazione è stata aggiornata con DET-AMB-2025-7357 del 27.12.2025, al fine di definire le condizioni e i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006; in particolare, tale aggiornamento stabilisce che la cessazione della qualifica di rifiuto è garantita, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, dalla piena applicazione del D.M. n.127 del 28.06.2024 e, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 184-ter, nel rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni riportate negli allegati al provvedimento DET-AMB-2025-7357 del 27.12.2025.
- è stato accertato dal Servizio Territoriale di ARPAE che l'impianto in esame non è mai entrato in attività, in quanto non è mai stato realizzato (prot. n. 29/02/2024.0039459.I), e che a tutt'oggi l'interessato non ha trasmesso né collaudo né garanzia finanziaria, come prescritto dal Provvedimento DET-AMB-2016-3451 del 21.09.2016 e pertanto tale Autorizzazione non è mai divenuta efficace e non ha prodotto effetti;

ACQUISITA AGLI ATTI l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta PETROLTECNICA SpA in data 19.03.2026 (prot. ARPAE PG/2026/51223), finalizzata al rinnovo del Provvedimento n. DET-AMB-2016-3451 del 21.09.2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- l'istanza di rinnovo del Provvedimento n. DET-AMB-2016-3451 e s.m.i., inoltrata in data 19.03.2026, è stata ritenuta formalmente completa e correttamente presentata; conseguentemente, con nota prot. ARPAE n. 0053268 del 23.03.2026, è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- nella documentazione trasmessa la ditta ha dichiarato l'invarianza dello stato legittimato dell'attività relativa all'impianto mobile denominato **MOBPTT009** e, pertanto, l'istanza si è configurata come rinnovo senza modifiche sostanziali rispetto allo stato autorizzato;
- poiché la documentazione tecnica descrittiva dell'impianto mobile di gestione rifiuti non era stata presentata contestualmente all'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica, con la medesima nota prot. ARPAE n. 0053268 del 23.03.2026 è stato richiesto alla ditta di

trasmettere tale documentazione aggiornata allo stato di progetto;

- con nota acquisita agli atti di ARPAE al prot. n. 0068759.E del 15.04.2026, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;
- la Conferenza di Servizi n. 2/2026 si è insediata in data 22.04.2026 e si è conclusa con l'espressione di parere favorevole al rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Unica e la richiesta della documentazione tecnica debitamente firmata dal tecnico abilitato;
- con nota acquisita agli atti di ARPAE al prot. n. 0075786.E del 24.04.2026, la ditta ha provveduto a trasmettere correttamente la documentazione richiesta.

VISTO che il rinnovo è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data acquisizione
1	Autocertificazione attestante l'invarianza dello stato legittimato dell'attività in relazione ai titoli abilitativi non modificati	19.03.2026
2	Relazione descrittiva - Protocollo di gestione End of Waste ai sensi del comma 2 e del comma 3 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 - Revisione del 24.07.2025	15.04.2026
3	Allegato 2 - scheda riassuntiva rifiuti gestiti	24.04.2026
4	Dichiarazione invarianza impatto acustico	24.04.2026
5	Valutazione previsionale di impatto acustico	24.04.2026
6	Relazione tecnica descrittiva dell'impianto	24.04.2026
7	Schede Tecniche	24.04.2026
8	Planimetrie configurazioni impiantistiche	24.04.2026
9	Diagramma flusso desorbimento	24.04.2026

RILEVATO che, nella sopracitata domanda, la ditta indica che:

- l'impianto è costituito da tre sezioni impiantistiche principali:
 - a. Sezione 1: costituita da vagliatura;
 - b. Sezione 2: costituita da triturazione a secco e deferrizzazione;
 - c. Sezione 3: costituita dal desorbitore termico;
- le suddette sezioni possono essere utilizzate in serie o singolarmente pertanto sono previste cinque configurazioni, di cui la n.1 prevede esclusivamente lavorazioni

meccaniche, mentre le configurazioni da n.2 a n.5 prevedono l'utilizzo del desorbitore termico:

- configurazione 1 - sezione 1+2 - vagliatura e triturazione a secco;
 - configurazione 2 - sezione 3 - desorbimento termico;
 - configurazione 3 - sezione 1+2+3 - desorbimento termico con pretrattamento (vagliatura e triturazione);
 - configurazione 4 - sezione 1+3 - desorbimento termico con pretrattamento (sola vagliatura);
 - configurazione 5 - sezione 2+3 - desorbimento termico con pretrattamento (sola triturazione);
- la richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica, non include variazioni impiantistiche e non prevede modifiche delle quantità massime di rifiuti gestiti, dei codici EER autorizzati e dell'attività di smaltimento già autorizzata D9/D13/D14;
 - si prevede il trattamento di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi provenienti principalmente da: bonifica e dismissione di aree industriali, pulizia dei porti, dei canali e dei corsi d'acqua, realizzazione di perforazioni di pozzi di prospezione mineraria o pozzi per acque dolci, bonifica delle falde inquinate, trattamento di reflui industriali;
 - relativamente alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, si applicano le disposizioni dettate dal D.M. n.127/2024 per la produzione di *aggregato recuperato*, esclusivamente all'attività di trattamento R5, dei rifiuti identificati con codici EER 010408, 010409, 010413, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 191209, limitatamente alla configurazione 1 dell'impianto;
 - in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, i criteri e le condizioni definiti nelle schede presentate sono individuati per essere attuati tramite le 5 configurazioni illustrate in precedenza;

ACQUISITI agli atti:

- la Relazione Tecnica, comprensiva del parere del Servizio Territoriale di ARPAE, reso ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006, pervenuta in data 27.04.2026 con prot. n. 0076012.I e l'integrazione alla stessa pervenuta in data 28/07/2026 con prot n. 0137790.I, che non rileva motivi ostativi, sotto il profilo ambientale, al rinnovo dell'Autorizzazione Unica ed esprime parere favorevole con prescrizioni;

- l'assenso dell'AUSL, formatosi ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, in quanto l'Amministrazione, regolarmente convocata alla seduta della Conferenza di Servizi, non ha partecipato ai lavori né ha fatto pervenire la propria determinazione entro i termini previsti;

CONSIDERATO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di valutazione ambientale, poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 21072A - E) con scadenza al 12.10.2026 e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 21072A - A) con scadenza al 12.10.2026, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

VERIFICATO che:

- la ditta ha liquidato i costi istruttori necessari al rinnovo del Prov. n. DET-AMB-2016-3451 del 21.09.2016 e s.m.i., per un importo di € 341,70 secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n.926 del 05.06.2019 e in virtù dell'applicazione della riduzione del 15% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013, è stata aggiornata con scadenza al 22.09.2026;

DATO ATTO che:

- la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP e che l'AUSL territorialmente competente, non si è espressa in merito;
- l'istante dichiara l'invarianza dello stato legittimato dell'attività autorizzata;
- negli anni intercorsi a partire dal rilascio del Provvedimento oggetto della presente istanza di Rinnovo, la normativa in materia di gestione rifiuti è stata notevolmente rivista;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto:

- si rende necessario individuare tre linee di trattamento così come di seguito riportato:
 - Linea 1 composta unicamente dall'impianto di triturazione e vagliatura.

- Linea 2 composta unicamente da desorbitore termico.
 - Linea 3 composta da desorbitore termico e dall'impianto di triturazione e vagliatura in serie;
- si rende necessario introdurre nuove prescrizioni in merito alle disposizioni generali relativamente alle operazioni di smaltimento D9/D13/D14 e recupero R12, così come individuate nella Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale di ARPAE;
 - che nella suddetta Relazione Tecnica, a seguito degli approfondimenti condotti dal SAE con detto Servizio Territoriale, alcuni codici di rifiuti pericolosi ammessi nell'elenco alla linea 2 - R12 - D9 sono da considerare inseriti per mero errore materiale, pertanto si procederà a correggere tale elenco nella parte dispositiva;
 - il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art.184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui al comma 2, per la produzione di *Aggregato recuperato*, sia garantito dalla piena applicazione del D.M. n.127/2024 e, per la produzione dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter, sia garantito da quanto dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C5 al presente Provvedimento;

CONSIDERATO che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, non si ravvisano motivi ostativi dal punto di vista ambientale all'esercizio del suddetto impianto, in quanto si riscontra la rispondenza alle norme tecniche generali in materia di tutela ambientale concernenti gli impianti di recupero di rifiuti;

RITENUTO di disporre il rinnovo dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima.

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini;

DISPONE

1. di rinnovare l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta PETROLTECNICA S.P.A., avente sede legale in Comune di Coriano (RN), via Rovereta n.32, per la gestione dell'impianto mobile denominato **MOBPTT009**, finalizzato al recupero (R12/R5) e allo smaltimento (D14/D13/D9), mediante vagliatura, triturazione a secco e desorbimento termico, di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi;
2. di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto è sospesa fino all'accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria, da prestarsi con le modalità previste al successivo punto 3; conseguentemente, l'attività non potrà essere svolta fino al verificarsi di tale condizione;
3. che la garanzia finanziaria, di cui all'art. 133 della L.R. n. 3/1999 ed alla Del. G.R. n. 1991/2003, dovrà essere prestata a favore di ARPAE Emilia-Romagna, preventivamente all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, per un importo complessivo pari a € 500.000,00 e dovrà avere validità fino ai 2 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione; si applicano, ai sensi della Legge n. 1/2011, art. 3, c. 2-bis, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente Autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza;
4. di stabilire che la ditta trasmetta **ad ARPAE, prima dell'inizio dell'attività, apposita dichiarazione resa da tecnico abilitato, concernente l'esito del collaudo e la conformità dell'impianto al progetto presentato, comprensiva dei riferimenti identificativi (es. marca, matricola) di ciascuna componente di cui al punto 10;**
5. di **vincolare l'efficacia** della presente Autorizzazione all'accettazione della Garanzia finanziaria di cui al precedente punto 3. dispositivo, alla trasmissione della dichiarazione di

cui al precedente punto 4. dispositivo ed alla trasmissione ad ARPAE del **certificato di marcatura CE** dell'impianto mobile denominato MOBPTT009;

6. che il progetto richiesto e approvato è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici:

	ELABORATI	data acquisizione
1	Autocertificazione attestante l'invarianza dello stato legittimato dell'attività in relazione ai titoli abilitativi non modificati	19.03.2026
2	Relazione descrittiva - Protocollo di gestione End of Waste ai sensi del comma 2 e del comma 3 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 - Revisione del 24.07.2025	15.04.2026
3	Allegato 2 - scheda riassuntiva rifiuti gestiti	24.04.2026
4	Dichiarazione invarianza impatto acustico	24.04.2026
5	Valutazione previsionale di impatto acustico	24.04.2026
6	Relazione tecnica descrittiva dell'impianto	24.04.2026
7	Schede Tecniche	24.04.2026
8	Planimetrie configurazioni impiantistiche	24.04.2026
9	Diagramma flusso desorbimento	24.04.2026

7. che le planimetrie dell'impianto, allegate al presente Provvedimento quale **Allegato A**, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
8. che la ditta realizzi e mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
9. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto;
10. che il mezzo mobile denominato **MOBPTT009** è composto dai componenti di seguito elencati da assemblare come da elaborati di progetto:

Sezione 1 e 2 - Vagliatura e triturazione:

- a. tramoggia di carico e alimentatore
- b. piano di vagliatura
- c. nastri convogliatori
- d. unità di potenza gruppo vagliatura
- e. quadro elettrico di comando gruppo vagliatura
- f. tramoggia di carico

- g. trituratore ad alberi controrotanti
- h. nastro trasportatore
- i. unità di potenza gruppo triturazione
- j. quadro elettrico di comando gruppo triturazione
- k. separatore magnetico a nastro per l'estrazione di materiali metallici ferrosi (deferizzatore)

Sezione 3 - Desorbimento termico

Alimentazione primaria desorbimento:

- l. tramoggia di carico con griglia di preselezione e alimentatore a piastre, completo di nastro raccolta fini
- m. nastro trasportatore di estrazione da alimentatore
- n. nastro trasportatore bidirezionale

Linea di alimentazione secondaria

- o. tramoggia e alimentatore a piastre, completo di nastro raccolta fini
- p. nastro bidirezionale
- q. coclee di trasferimento
- r. miscelatore continuo a palette bi-albero

Desorbimento termico

- s. nastro alimentazione tamburo
- t. tamburo rotativo con testate intercambiabili e sistema di combustione multi-bruciatore completo di ventilatore aria comburente
- u. sistema di condizionamento della parte solida

Depolverazione effluente gassoso

- v. separatore multi-ciclonico completo di coclea per l'estrazione delle polveri
- w. filtro a maniche completo di coclea per estrazione polveri
- x. coclea trasferimento polveri al tamburo

Depurazione effluente gassoso

- y. combustore termico rigenerativo completo di ventilatore di processo
- z. ventilatore principale (ventola di aspirazione)
- aa. scrubber tipo venturi completo di ventilatore ausiliario
- bb. sistema di filtrazione a carboni attivi per aria

Ausiliari

- cc. compressore a vite

Centro controllo

- dd. sala comandi, quadri di gestione e controllo;

11. di stabilire che ciascun componente dell'impianto, di cui al punto sopra, sia univocamente identificato da apposita targhetta inamovibile, sulla quale compaiono: la sigla MOBPTT009, altro numero o lettera progressivi e la denominazione dello stesso componente (es.:

tramoggia di carico e alimentatore: MOBPTT009/a) nonché gli estremi del presente Provvedimento;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

12. che i rifiuti ammessi e le operazioni di recupero consentite, di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, siano unicamente quelli sotto elencati:

- (A) **Linea 1** triturazione e vagliatura operazione **R5** con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184 - ter c.2 D.Lgs.152/2006 (D.M. 127/2024)
 (B) **Linea 1** separazione delle frazioni indesiderate e deferrizzazione operazioni **R12 / D13**
 (C) **Linea 2** desorbitore termico operazioni **R12 / D9**
 (D) **Linea 3** desorbitore termico, triturazione e vagliatura operazione **D14**
 (E) **Linea 1, 2, 3** come specificato agli All. da C1 a C5 operazione **R5** con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184 - ter c.3 D.Lgs.152/2006

Codice CER	Definizione	Linee e Operazioni consentite				
		(A) R5 c.2	(B) R12 D13	(C) R12 D9	(D) D14	(E) R5 c.3
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		X		X	X
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X		X	
010409	scarti di sabbia e argilla	X	X		X	
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411		X		X	X
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X		X	
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X	X	X	X
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli			X	X	X
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose			X	X	X
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506		X	X	X	X
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506		X	X	X	X
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		X		X	X
050104*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione				X	X
050105*	perdite di olio				X	X
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature			X	X	X
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli			X		X

Codice CER	Definizione	Linee e Operazioni consentite				
		(A) R5 c.2	(B) R12 D13	(C) R12 D9	(D) D14	(E) R5 c.3
	effluenti, contenenti sostanze pericolose					
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109			X		X
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie			X		X
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento			X		X
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento			X		X
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502			X		X
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111			X		X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211			X		X
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311			X		X
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11			X		X
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511			X		X
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611			X		X
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711			X		X
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		X		X	X
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia				X	X
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile				X	X

Codice CER	Definizione	Linee e Operazioni consentite				
		(A) R5 c.2	(B) R12 D13	(C) R12 D9	(D) D14	(E) R5 c.3
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose				X	X
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114		X		X	X
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose				X	X
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116		X		X	X
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X		X	X
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose				X	X
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905		X		X	X
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose				X	X
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907		X		X	X
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose				X	X
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005		X		X	X
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose				X	X
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007		X		X	X
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua			X		X
170101	cemento	X	X		X	
170102	mattoni	X	X		X	
170103	mattonelle e ceramiche	X	X		X	
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose				X	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X		X	
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose			X	X	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		X	X	X	X
170505*	materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose			X	X	X
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505		X	X	X	X

Codice CER	Definizione	Linee e Operazioni consentite				
		(A) R5 c.2	(B) R12 D13	(C) R12 D9	(D) D14	(E) R5 c.3
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose				X	X
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X		X	
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose				X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		X		X	X
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose				X	X
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111		X		X	X
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose				X	X
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113		X		X	X
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose				X	X
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115		X		X	X
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X		X	X
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose			X		X
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205			X		X
190802	rifiuti da dissabbiamento		X		X	X
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane			X		X
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose			X		X
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811			X		X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali			X		X
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813			X		X
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua			X		X
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			X		X
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X		X

Codice CER	Definizione	Linee e Operazioni consentite				
		(A) R5 c.2	(B) R12 D13	(C) R12 D9	(D) D14	(E) R5 c.3
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105			X		X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X		X	
191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose			X	X	X
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		X	X	X	X
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose					X
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303			X		X
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose			X		X
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305			X		X
200202	terra e roccia		X		X	X
200303	residui della pulizia stradale		X		X	X

13. di stabilire che l'impianto possa trattare, un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di **168.500 t/a**, corrispondente alla potenzialità annua di trattamento dichiarata dalla ditta;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

14. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *aggregato recuperato*, nel rispetto dei punti successivi;
15. che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5, eseguita con la linea 1 (vagliatura e triturazione) dell'impianto mobile, esclusivamente per i rifiuti individuati alla **colonna A** della tabella di cui al precedente punto 12, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte le disposizioni di cui al D.M. n. 127 del 28.06.2024;
16. che il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127 del 28.06.2024 venga attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo il modello riportato

nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato all'art.5 dello stesso D.M.;

17. che deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso, ai sensi dell'art.6 del D.M. n.127/2024;
18. che, con riferimento alla produzione di *aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
19. che ciascun lotto di *aggregato recuperato* sia costituito da un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

20. di individuare negli allegati sotto riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, individuati nella **colonna E** della tabella di cui al precedente punto 11 cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:
 - **All. C1** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi *fangosi e terre*;
 - **All. C2** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi *terrosi e fangosi minerali*;
 - **All. C3** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi da *processi termici*;
 - **All. C4** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti pericolosi *fangosi, terre e rifiuti da bonifica*;
 - **All. C5** - produzione di *inerti per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali* ottenuti dal recupero di rifiuti pericolosi e ceneri da *processi termici*;
21. che ogni lotto di materiale, che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, sia dichiarato conforme, attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale prodotto e ad ARPAE Rimini;
22. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato B** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche

di riferimento, così come individuate agli allegati al presente Provvedimento;

- 23.** che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto, corrisponda al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 21 e 22;
- 24.** di stabilire che, nella gestione dei rifiuti individuati alla **colonna B** della tabella di cui al precedente punto 12, messa in atto con l'utilizzo della **linea 1** (vagliatura e triturazione) dell'impianto mobile, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati prima di essere ammessi alle attività R12 o D13;
 - b. la ditta dovrà accertare che i rifiuti abbiano un residuo secco idoneo ad essere trattati senza la necessità di disidratazione preventiva;
 - c. i rifiuti dovranno essere mantenuti separati per cod EER e sottoposti separatamente alle attività di R12 o D13. Pertanto i rifiuti dovranno mantenere il medesimo cod EER di ingresso;
 - d. i rifiuti ottenuti dalla succitata attività dovranno essere suddivisi in lotti di volumetria massima di 2.500 m³ e dovranno essere sottoposti a nuova caratterizzazione;
 - e. la ditta dovrà dotarsi di un sistema che garantisca la tracciabilità delle origini, corredato da certificazioni (rapporti di prova sia dei rifiuti ammessi allo smaltimento che dei rifiuti prodotti) che hanno generato il lotto di cui al punto precedente;
 - f. le attività previste sui rifiuti in esame sono: Separazione manuale o automatica delle frazioni indesiderate, deferrizzazione e triturazione a secco;
- 25.** di stabilire che, nella gestione dei rifiuti individuati alla **colonna C** della tabella di cui al precedente punto 12, messa in atto con l'utilizzo della **linea 2** (solo desorbitore) dell'impianto mobile, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati prima di essere ammessi alle attività R12 o D9;
 - b. la ditta dovrà verificare che il trattamento non provochi rischi per l'ambiente o peggioramento ambientale; pertanto, prima di effettuare le attività R12 o D9, dovrà presentare uno studio che preveda la quantità e la tipologia dei contaminanti/sostanza desorbita, riferita al flusso orario e flusso complessivo della campagna, sulla base della caratterizzazione dei rifiuti da trattare;
 - c. le attività previste sui rifiuti in esame sono: desorbimento termico;
- 26.** di stabilire che, nella gestione dei rifiuti individuati alla **colonna D** della tabella di cui al precedente punto 12, messa in atto con l'utilizzo della **linea 3** (desorbitore, triturazione e

vagliatura in serie) dell'impianto mobile, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati prima di essere ammessi all'attività D14;
- b. la ditta dovrà verificare che il trattamento non provochi rischi per l'ambiente o peggioramento ambientale; pertanto, prima di effettuare l'attività D14 dovrà presentare uno studio che preveda la quantità e la tipologia dei contaminanti/sostanza desorbita, riferita al flusso orario e flusso complessivo della campagna, sulla base della caratterizzazione dei rifiuti da trattare;
- c. le attività previste sui rifiuti in esame sono: cernita delle frazioni indesiderate, deferrizzazione, riduzione volumetrica, vagliatura, desorbimento termico;

27. di stabilire che, nella gestione delle attività individuate ai precedenti punti 25 e 26, siano rispettate anche le seguenti prescrizioni:

- a. le operazioni di miscelazione tra rifiuti pericolosi potranno essere svolte solo tra rifiuti che hanno le medesime caratteristiche di pericolosità e che il rifiuto prodotto non abbia caratteristiche peggiorative. Ne consegue che non possono essere miscelati rifiuti i cui contaminanti possono dar luogo a reazioni chimiche;
- b. assicurarsi che l'impianto di desorbimento abbia un sistema di abbattimento delle emissioni congruo ed efficace;
- c. il trattamento porterà alla produzione di un rifiuto che dovrà essere stoccato in lotti di volumetria massima di 2.500 m³; tali lotti dovranno essere caratterizzati e identificati con codice 19 XX XX;
- d. la ditta dovrà provvedere alla tenuta di un registro nel quale vengono indicati i rifiuti che, sottoposti a trattamento di desorbimento termico, vanno a formare il lotto prodotto di codice 19 XX XX (di cui sopra), i rapporti di prova propedeutici alla caratterizzazione e la destinazione per lo smaltimento effettivo.

28. che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:

- a. in occasione di ogni campagna di attività, la ditta dovrà richiedere all'autorità competente sul territorio di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera, qualora dovuta, fornendo le specifiche informazioni connesse alla campagna, riguardanti il sito, i recettori e le attività;
- b. la comunicazione di cui all'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006 dovrà contenere anche la seguente documentazione:
 - specifica della configurazione dell'impianto da installare in cantiere, tra quelle previste;

- relazione descrittiva dei contaminanti dei rifiuti pericolosi oggetto di trattamento, dell'efficacia degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sia convogliate che diffuse, posti in essere e la conformità delle caratteristiche dei rifiuti prodotti agli impianti di destinazione;
 - procedure per la gestione delle potenziali emissioni odorigene e dei percolati che si possono produrre dall'utilizzo di sistemi di bagnatura dei materiali;
 - valutazione del rischio chimico, redatta dalla ditta nell'ambito del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n.81/2008, con particolare riferimento alla silice libera cristallina, sia in caso di attività di vagliatura della sabbia proveniente dagli arenili sia in caso di trattamento di rifiuti provenienti da attività di scavo costituiti da materiale sabbioso, ancorché non provenienti dall'arenile;
- c. i rifiuti pericolosi gestiti dovranno essere sempre mantenuti separati dai rifiuti non pericolosi;
- d. che la ditta metta in atto un sistema di decontaminazione dell'impianto da attuarsi al termine dell'utilizzo del medesimo per il trattamento di rifiuti pericolosi;
- e. nel caso di gestione di rifiuti che comportino emissioni polverulente, all'interno del cantiere dovrà essere disponibile idoneo approvvigionamento idrico o, in alternativa, un adeguato serbatoio con capacità tale da garantire le ore di lavoro previste, al fine di umidificare i suddetti cumuli ed evitare la diffusione di materiale polverulento nell'ambiente circostante;
- f. la ditta dovrà dotare l'impianto di anemometro al fine di valutare la velocità del vento; in caso di superamento dei 3 m/s della velocità del vento, la ditta dovrà provvedere obbligatoriamente all'umidificazione durante le operazioni di recupero; con velocità di vento superiore ai 5 m/s la ditta dovrà sospendere le operazioni di recupero;
- g. l'attività prevista R12 sui rifiuti in esame consiste in separazione manuale o automatica delle frazioni grossolane o indesiderate e pertanto l'utilizzo dell'impianto mobile deve svolgersi con la configurazione dichiarata ed in un'unica attività/fase di recupero non differibile/separabile, ovvero senza fasi intermedie, che portino alla produzione di un rifiuto identificato con 191212;

29. nello svolgimento delle campagne, dovranno essere osservate le seguenti particolari prescrizioni:

- a. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti;
- b. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere

dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;

- c. la ditta dovrà gestire separatamente i cumuli di rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (D.M. n.127/2024) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica;
- d. tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;
- e. i lotti dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui ai punti 21 e 22;
- f. qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
- g. l'impianto sarà collocato, ove tecnicamente possibile, in prossimità dei cumuli da trattare in modo da minimizzare l'impatto visivo ed acustico, sfruttando i cumuli stessi come barriera;
- h. nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- i. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;

Altre disposizioni generali:

- 30.** la ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile, nelle sue configurazioni, come previsto in ciascun "manuale d'uso operativo";
- 31.** la ditta dovrà mantenere ed aggiornare la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e del Sistema di Gestione dell'Organizzazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;
- 32.** la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;
- 33.** di rammentare che:

- a. per lo svolgimento delle singole campagne mobili, la ditta, nella comunicazione di cui all'art.208 - comma 15 - del D.Lgs. 152/2006, dovrà tenere conto di quanto previsto in tema di verifica antincendio;
 - b. l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, nonché provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - c. in tema di emissioni rumorose dovranno essere rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore, previste dalle norme vigenti; gli orari di funzionamento dell'impianto, in ambito delle attività a carattere temporaneo, sono definiti dai relativi Regolamenti Comunali, salvo eventuali specifiche deroghe;
 - d. relativamente agli adempimenti disposti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi di detto Regolamento o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
 - e. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli la documentazione relativa agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n.1907/2006 - REACH ed al Regolamento n.1272/2008 (CLP), al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tali Regolamenti;
 - f. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione
 - g. limitatamente ai rifiuti urbani e/o speciali assimilati, non soggetti a recupero, gli stessi possono essere gestiti dall'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006;
- 34.** di rammentare che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;
- 35.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'Autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAE di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 36.** di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
- 37.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio

Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;

38. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
39. di trasmettere il presente Provvedimento alla ditta Petroltecnica S.P.A. e, per conoscenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L., all'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti e alla Prefettura di Rimini;
40. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
41. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
42. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
ambientali e Energia di Rimini
*Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.